

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Con nota inviata il 17 aprile u.s. l'Avvocato OMISSIS ha formulato la seguente richiesta *“è legittima la pubblicità informativa di uno Studio legale che enuncia il riconoscimento di premi internazionali da parte di riviste i cui fondatori sono sotto inchiesta per vari reati? Reati connessi proprio ai premi riconosciuti al professionista/professionisti legali?”*.

PREMESSO CHE

Preliminarmente è necessario puntualizzare che lo scrivente Consiglio non è deputato a fornire pareri su questioni specifiche la cui risoluzione è demandata alla cognizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina nell'esercizio del potere disciplinare e del Giudice, se interessato e coinvolto.

Per altro profilo, va ribadito che l'esame e l'analisi svolti nel parere si limitano a individuare le disposizioni del Codice deontologico forense relativo alla materia prospettata dal richiedente, spettando a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di dette norme alla situazione cui la domanda si riferisce.

Alla luce della premessa si svolgono le seguenti considerazioni.

Il tema è legato alla disciplina relativa alle informazioni sull'attività professionale ed al dovere di corretta informazione, di cui agli art. 17 e 35 Codice Deontologico Forense (già art. 17 e 17 bis del codice previgente).

Già prima della riforma del Codice, era consentito l'utilizzo di siti web con domini propri riconducibili al legale, senza possibilità di reindirizzamento, mentre si riteneva inibito l'accesso professionale (ovvero per ottenere visibilità della propria attività professionale) ai social network. Tale restrizione è ora venuta in seguito alla riforma, mantenendo fermo il rispetto dei principi generali.

Il comma 2 dell'art. 17 riprende espressamente i principi poi richiamati e dall'art. 35 e prevede che *“Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”*. Le forme e le modalità delle informazioni, pertanto, devono essere improntate al rispetto del dovere di corretta informazione. La comunicazione dell'avvocato deve poi improntarsi anche all'osservanza dei principi di dignità e decoro della professione, quali beni giuridici tutelati dall'ordinamento forense, e preposti ad evitare che una scorretta e non veritiera informazione possa trarre in inganno terzi, condotta che andrebbe a ledere anche l'immagine stessa della professione forense.

Il legale può, dunque, fornire informazioni sulla propria attività, senza ledere gli altri professionisti ovvero astenendosi da dichiarazioni comparative, ingannevoli o denigratorie verso questi, come stabilito dal CNF con sentenza del 29 aprile 2017, n. 49. Va parimenti segnalato che, con sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208, il CNF ha

sottolineato come il codice deontologico non consenta una pubblicità indiscriminata ed elogiativa in quanto ritenuta incompatibile con la dignità, il decoro della professione e con la tutela dell'affidamento della collettività.

L'indicazione della denominazione dello studio, dell'ordine presso cui è iscritto, delle informazioni di contatto e dei titoli conseguiti a livello accademico o in altro ambito, anche in riferimento ad assegnazione di riconoscimenti in ragione dello svolgimento dell'attività forense, dovrà comunque rispettare gli artt. 17 e 35 Codice Deontologico Forense e dei principi generali.

La vaga formulazione del quesito non consente di valutare la non meglio definita "inchiesta" a cui sarebbero sottoposti i fondatori delle riviste né di apprezzare i "reati" ai medesimi contestati, né se v'è sentenza passata in giudicato né di considerare i profili enunciati di connessione con la questione inizialmente posta legata alla natura e veridicità del premio. In ragione di un tanto questo Consiglio non è nella condizione di rendere alcun parere riguardo alle specifiche condotte del professionista avvocato afferenti a tali aspetti.